

Legge regionale 05 dicembre 2005 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.

Art. 29 bis

(Ambito di applicazione dell'articolo 29) (1)(3)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 29 trovano applicazione anche nei confronti di ogni singolo esercizio di vendita al dettaglio, di vicinato, di media o di grande struttura insediato in un centro commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale a prescindere dalla modalità organizzativa ovvero dalla strutturazione aziendale del centro o del complesso medesimi, incluso l'outlet.

2.

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 2, comma 47, lettera a), L. R. 12/2010

2 Comma 2 abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 4/2016

3 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 98 dell'11/4/2017 (pubblicata in G.U. 1a serie speciale n. 20 del 17/5/2017), in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale del presente articolo.